



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO AMBIENTE

Ordinanza del dirigente n. 67 del 03/05/2023

OGGETTO: ATTIVITÀ PREVISTE DAL PNA 2020–2025 FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DI CASI DA ARBOVIROSI TRASMESSA DA ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATINA.

Premesso:

- che con nota prot. n° 35030 del 13/04/2023, acquisita agli atti con prot. n. 57819 del 13/04/2023, il Dipartimento di Prevenzione della ASL, UOC Igiene e Sanità Pubblica, ha comunicato la necessità di procedere all'implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 – 2025, nonché dal documento tecnico approvato con Deliberazione della Regione Lazio n° 477 del 28/06/2022;
- che i documenti sopra richiamati descrivono una serie di interventi di contrasto alle zanzare, fondati su un approccio integrato, finalizzati alla ricerca e rimozione dei focolai ambientali di sviluppo delle larve, includendo anche l'impiego di prodotti larvicidi e adulticidi per ridurre la popolazione di zanzare ed il rischio di trasmissione di malattie determinate dalla puntura delle stesse;
- che a seguito dell'attività di monitoraggio della popolazione di zanzare svolta nella provincia di Latina dalla ASL - Dipartimento di Prevenzione, congiuntamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio, è stata rilevata un'elevata concentrazione di zanzare nei fossati e nelle scoline, che attraversano spesso anche i nuclei abitati, e nelle zone ad essi limitrofe;

Preso atto delle indicazioni contenute nella predetta nota del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Latina, con la quale viene chiesto ai Comuni della Provincia di Latina, di prevedere, a tutela e salvaguardia della salute pubblica e in un'ottica di prevenzione primaria, l'implementazione delle azioni previste dal PNA, anche attraverso:

1. l'attivazione di trattamenti ordinari antilarvali;
2. la programmazione di interventi di risanamento ambientale
3. l'attivazione di azioni di sensibilizzazione della popolazione

Tenuto conto che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico, relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie virali, l'intervento principale per la relativa prevenzione consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, attraverso la rimozione dei potenziali focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata, contestualmente, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, amministratori condominiali, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dell'insetto, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere ad un'adeguata divulgazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici, privati ed ai cittadini presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune di Latina procede, tramite Ditta autorizzata, ad effettuare gli interventi di disinfestazione secondo le modalità richieste dall'A.S.L. di Latina, nel rispetto della normativa e delle circolari di riferimento;

Vista la Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978;

Vista la Legge n. 689 del 24 Novembre 1981;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.);

Visto il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025;

Accertata la propria competenza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui interamente richiamate, a far data dall'adozione della presente Ordinanza e fino al 31 Ottobre 2023:

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, dirigenti scolastici e di strutture sanitarie, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, gestori di multisale cinematografiche, bar, ristoranti ecc.), è fatto obbligo di:

(A)

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente

alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, fino al 31 Ottobre;

4. tenere sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.

(B)

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse, è fatto obbligo di:

1. mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
2. A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:
 - eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
3. Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:
 - adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
4. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:
 - stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di :

- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

- adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;
- rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
- provvedere in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all'aperto;

ORDINA, INOLTRE

Al fine di rendere l'intervento di disinfestazione adulticida efficace e sicuro:

- alla Ditta incaricata dall'Amministrazione all'esecuzione degli interventi di utilizzare, nelle operazioni di disinfestazione, esclusivamente i prodotti autorizzati e nelle modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute n° 17200 del 16/06/2016;
- a tutti i residenti nelle aree oggetto d'intervento e durante gli orari di esecuzione delle operazioni di disinfestazione, che verranno comunicati con appositi avvisi pubblici:
 - a. che non siano stesi indumenti e biancheria ad asciugare all'esterno delle abitazioni;
 - b. che gli animali domestici e da cortile siano tenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;
 - c. che si provveda a ricoprire oppure svuotare dell'acqua piscine ad uso natatorio;
 - d. che si provveda a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci;
 - e. che nel caso possano essere irrorati arredi e suppellettili presenti nei giardini, si provveda a ricoprirli oppure a lavarli dopo il trattamento.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Latina e pubblicato sul sito internet del Comune di Latina e che ne sia data ampia diffusione del suo contenuto;
- che la presente Ordinanza abbia validità fino al 31 Ottobre 2023, salvo diversa disposizione debitamente motivata;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente, comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000, nonché e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale;

- Che il Comando di Polizia Locale è incaricato del controllo e delle ispezioni finalizzate ad accertare l'avvenuta ottemperanza alla presente Ordinanza;
- Che ai sensi dell'art.3 , comma 4 della Legge del 07/08/1990 n°241, che, avverso il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) ed entro gg. 120 (centoventi) dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:

- Comando di Polizia Locale.
- Dipartimento di Prevenzione della ASL di Latina – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.
- Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.
- Concessionario Cimitero Urbano di Latina.

Latina, 03/05/2023

Il Dirigente
Santamaria Egidio

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*